

## REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2001 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2001

**che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>, con effetto dal 1° agosto 2000, prevede all'articolo 45, paragrafo 2, che le deroghe di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.
- (2) L'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento possano essere importati soltanto se scortati da un attestato che certifichi che tali prodotti sono conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio<sup>(3)</sup>, prevede una deroga che autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi oggetto di certe pratiche enologiche non previste dalle disposizioni comunitarie. Per talune pratiche enologiche questa autorizzazione è valida solo sino al 31 dicembre 2003.
- (4) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha abrogato, con effetto dal 1° agosto 2000, alcuni regolamenti del Consiglio, tra cui il regolamento (CEE) n. 1873/84. Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(4)</sup>, prevede tuttavia che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 continuino ad essere applicate sino all'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

(5) Sono attualmente in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America ai fini della conclusione di un accordo sul commercio del vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche delle due parti. Nella sua riunione del 23 ottobre 2000, il Consiglio «Agricoltura» ha preso atto della relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei negoziati prevista all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84 ed ha confermato la sua volontà di progredire nei negoziati definendo una linea di condotta della negoziazione.

(6) Per agevolare il corretto svolgimento di tali negoziati risulta opportuno che la validità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 sia prorogata e, in particolare, che le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 rimangano autorizzate a titolo transitorio sino all'entrata in vigore dell'accordo risultante dai suddetti negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, come stabilito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 2839/98 che modifica il regolamento (CE) n. 1873/84.

(7) L'evoluzione del quadro normativo e delle pratiche enologiche richiede un aggiornamento tecnico dell'allegato in modo da renderlo coerente con le attuali disposizioni regolamentari in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, e 2204 30 10 ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America per i quali, durante le operazioni di lavorazione o di magazzinaggio e conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti d'America, possano essere state utilizzate una o più pratiche enologiche indicate al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del presente regolamento.

Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato, fino all'entrata in vigore dell'accordo sul commercio del vino a conclusione dei negoziati in materia

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 3.7.1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2839/98 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 12).

<sup>(4)</sup> GU L 185 del 25.7.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 491/2001 (GU L 71 del 13.3.2001, pag. 3).